



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del Registro
COPIA

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2019 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 - CONFERMA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di marzo , alle ore 09:40, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	P	A
1	NESCA Carlo	X	
2	ERCOLANI Antonio	X	
3	PROTOPAPA Ilaria		X
4	PETRACCA Pier Anna	X	
5	SPAGNOLO Chiara	X	
6	SERGI Vito Giuseppe	X	
7	MONTEDURO Riccardo	X	

N.	COGNOME E NOME	P	A
8	CIARDO Massimo	X	
9	COPPOLA Raffaella	X	
10	BIASCO Antonio	X	
11	MELCARNE Marino		X
12	RIZZO Raffaele	X	
13	CIARDO Francesco		X

Presenti: 10 Assenti: 3

Partecipa il **Segretario Generale Dr. Lorenzo LEO.**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
Addi: 22/03/2019

Il Responsabile di Posizione
DR.SSA MARIA ANTONIETTA SERRAVEZZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
Addi: 22/03/2019

Il Responsabile di Ragioneria
Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco/Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno per poi passare la parola al Vice Sindaco Spagnolo Chiara.

Di seguito si riportano sinteticamente gli interventi dei consiglieri comunali che hanno partecipato alla discussione.

Chiara Spagnolo (CS) Il Vice Sindaco presenta un emendamento alla proposta di deliberazione con la finalità di ridurre l'aliquota IMU in favore dei frantoi oleari (opifici di categoria catastale D1) e andare incontro alle esigenze di una categoria di produttori agricoli colpiti dal noto problema della Xylella Fastidiosa che ha causato una drastica riduzione della produzione olivicola in tutto il Salento comportando un drastico ridimensionamento in termini di capacità produttiva e reddituale degli stessi frantoi oleari. Si propone pertanto di fissare per l'anno 2019 l'aliquota IMU prevista per i frantoi oleari (Opifici di categoria catastale D/1) al 07,60 per mille pari al minimo stabilito dalla legge e riguardante la sola quota di competenza statale. Il Vice Sindaco consegna poi il documento riportante in contenuto dell'emendamento al Segretario Comunale per la sua acquisizione e allegazione al presente verbale. Specifica che è anche pervenuta una nota da parte della Coldiretti che chiede ai comuni e alla Provincia di adottare provvedimenti urgenti proprio per far fronte alle difficoltà patite dai frantoi oleari. Inoltre, anticipa che analogo emendamento verrà presentato alla proposta di deliberazione avente per oggetto l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP).

Alle ore 11.11 entra in aula il consigliere comunale Marino Melcarne.

Visto l'emendamento alla proposta di deliberazione presentato in aula dal Vice Sindaco Chiara Spagnolo che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale, munito dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di approvare l'emendamento alla proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 22.03.2019 ad oggetto: "*Aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 2019 - Addizionale Comunale Irpef Anno 2019 - Conferma*" presentato in aula dal Vice Sindaco Chiara Spagnolo che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale, fissando per il solo anno 2019 l'aliquota IMU prevista per i frantoi oleari (Opifici di categoria catastale D/1) al 07,60 per mille, pari alla sola quota di competenza statale;

Successivamente si riporta il testo della proposta di deliberazione.

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili(ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione dell'imposta municipale propria

(IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

-L'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

DATO ATTO che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per l'abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018 come segue:

Aliquota ordinaria	10,00 per mille
Aliquota per abitazione principale (Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze)	04,00 per mille
Detrazione abitazione principale (Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze)	200 €.

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per gli anni precedenti, come segue:

Abitazione principale (cat. A1-A8-A9) e relative pertinenze	06,00 per mille
Altri immobili e aree fabbricabili	06,00 per mille

--	--

Detrazione abitazione principale (Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze)	Euro 20,00 per ogni figlio che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale , fiscalmente a carico e minore di 26 anni.
--	---

RITENUTO, pertanto, necessario confermare l'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, nelle stesse tipologie stabilite per gli anni 2015, 2016 e 2017 e 2018;

RITENUTO INOLTRE di dover confermare anche per l'anno 2019 l'aliquota dell' Addizionale comunale all'IRPEF prevista dall'art. 1 del D. Lgs. 28/11/1998 n. 360 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di 0,6 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 07 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 292 del 17/12/2018, che ha prorogato al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ed il successivo D.M. del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 28 del 02/02/2019 che ha ulteriormente prorogato suddetto termine al 31/03/2019;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

CON n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 3 (tre) contrari (Antonio Biasco, Marino Melcarne e Raffaele Rizzo) e n. 1 (uno) astenuto (Raffaella Coppola), espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di confermare per l'anno 2019**, per le motivazioni espresse in premessa e salvo l'emendamento in precedenza approvato, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) confermando le medesime aliquote e detrazioni già stabilite negli anni precedenti e applicate nella stessa misura;
- Di dare atto**, pertanto che per effetto dell'approvato emendamento, le aliquote IMU per l'anno 2019 risultano come da prospetto che segue:

Aliquota ordinaria	10,00 per mille
Aliquota per abitazione principale (Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze)	04,00 per mille
Aliquota per Frantoi oleari (Opifici di categoria catastale D/1)	07,60 per mille
Detrazione abitazione principale (Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze)	200 €.

- Di confermare per l'anno 2019**, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI), confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già stabilite per precedenti e applicate nella stessa misura:

Abitazione principale (cat. A1-A8-A9) e relative pertinenze	06,00 per mille
Altri immobili e aree fabbricabili	06,00 per mille
Detrazione abitazione principale (Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze)	Euro 20,00 per ogni figlio che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fiscalmente a carico e minore di 26 anni.

- Di confermare per l'anno 2019** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 28/11/1998 n. 360 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di **0,6 punti percentuali**;
- Di trasmettere** telematicamente, la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU e TASI 2019, dell'Addizionale comunale all'IRPEF 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- Di diffondere** il presente atto anche tramite il sito internet del Comune di Gagliano del Capo.

Inoltre, con separata votazione con n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 3 (tre) contrari (Antonio Biasco, Marino Melcarne e Raffaele Rizzo) e n. 1 (uno) astenuto (Raffaella Coppola), espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma

4 , del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Comune di Gagliano del Capo
Delibera n. 5/2019 del 30/03/2019
Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2019 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 - CONFERMA
Firmato da: Lorenzo Leo ---- Carlo Nesca

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
NESCA Carlo

Il Segretario Generale
Dr. Lorenzo LEO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 23/04/2019 _____ al _____ 08/05/2019 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 23/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo LEO

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr. Lorenzo LEO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

[] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo LEO
